

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1311

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSO, BORTOLOSO, MELE, BERGAMO, MASTRANGELI,
CECCHI, MARTUSCIELLO, DEVICIENTI, CHERIO,
CHIESA, de GHISLANZONI CARDOLI, TORTOLI**

Norme per l'integrazione nell'industria del turismo
del settore termale

Presentata il 26 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGI ! — La conclusione anticipata della precedente legislatura ripropone con maggiore gravità il problema del riordino ma soprattutto del salvataggio e del rilancio di un settore produttivo qualificato e qualificante per l'immagine scientifica e per l'industria del turismo del nostro Paese ed essenziale per lo sviluppo economico e sociale delle stazioni termali in cui operano le aziende a partecipazione statale.

Ripercorrere la storia delle innumerevoli e naufragate precedenti proposte di legge comporta, nella definizione dell'azionista, l'evitabile rischio di produrre una legge datata e che non tiene conto delle mutate condizioni di mercato nel settore dell'offerta di beni e servizi per la persona e di uno scenario del mercato europeo evoluto e volto verso una offerta di qualità

della vita, in cui la peculiarità dell'offerta termale deve trovare la sua funzione in una visione integrata con l'offerta proposta dall'industria del turismo.

L'industria del turismo è passata da una visione zonizzata ad una concezione strategica e sinergica delle motivazioni turistiche, includendo in queste anche quelle di origine sanitaria, culturale, sportiva, sociale, ambientale, ricreativa.

Per capire l'importanza di alimentare e favorire l'integrazione tra le professionalità, le imprese ed i capitali interessati agli investimenti basta osservare che l'attività termale presenta un indotto nella misura media di 1 a 12. Questo volano moltiplicatore è certamente superiore per le terme ubicate in centri specializzati, in cui la clientela può reperire più numerose ed interessanti occasioni di spesa. I ricavi dell'a-

zienda termale sono, in genere, modesti a confronto dei ricavi nelle attività indotte. Un'altra considerazione palese le motivazioni integrate con il turismo del benessere: le comunità termali trovano giovamento da un'attività che porta lavoro e benessere e tende a considerare l'azienda termale una proprietà da custodire gelosamente, con grande attenzione per ogni esigenza ambientale e strutturale. Nel Mezzogiorno le realtà termali interessate sono: Agnano, le Stabiane a Castellamare di Stabia, le Sibarite nella piana dello Ionio e Santa Cesarea in provincia di Lecce.

Nel resto dell'Italia troviamo: Acqui, Casciana, Castrocaro, Chianciano, Merano, Montecatini, Salice, Salsomaggiore, Recoaro.

Tutte queste realtà produttive, con le gravi e note condizioni di precarietà con cui sono state fatte vivere sinora, danno lavoro direttamente a tremila persone, producendo lavoro indiretto per 27 mila persone.

Qualunque sia la dimensione e la collocazione delle terme non può sfuggire ed essere ignorata la componente che coinvolge in maniera diretta un ampio volume di interessi.

Questa proposta di legge mira a creare la prima ed innovativa struttura industriale turistico-termale europea.

Un prodotto italiano qualificato, dotato di un *appeal* turistico fondato sull'integrazione del rigore medico-scientifico delle terapie termali con le motivazioni culturali,

sociali, ambientali, sportive, ricreative del nostro Paese.

Un'occasione incentivante per grandi investimenti produttivi privati, certi di una presenza pubblica garante della qualità prodotta ed immessa sull'enorme mercato internazionale.

Un'opportunità concreta di investire i conti dello Stato in un settore altrimenti in perenne stato comatoso e alla vana ricerca di capitali e professionalità non per salvarsi e rilanciarsi ma al massimo per continuare a sopravvivere come settore assistito in cui il Servizio sanitario nazionale rimane l'unico « grande cliente » e le sue casse il continuo problema.

L'Italia necessita di una revisione innovativa del proprio modo di presentarsi a competere con le altre grandi industrie del turismo internazionale.

Questa proposta, ad esempio, è compatibile ed è integrabile, strategicamente, con la proposta « Norme in materia di esercizio e di gestione delle case da gioco » presentata dall'onorevole Martinat in questa legislatura.

La nuova struttura, ad esempio, potrebbe accogliere e riqualificare le attività di medicina sportiva, contribuendo a risolvere le attuali carenze strutturali ed organizzative e a sostenere i programmi di studio e di ricerca propri di quel settore.

Si affida a questa proposta di legge il compito, per la prima volta, di segnare la svolta nel settore del termalismo e di definire e rendere grande, qualificato e competitivo un nuovo prodotto italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Costituzione
della « Benessere Italia S.p.A. »).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita la società per azioni « Benessere Italia » dalla fusione delle seguenti società per azioni a capitale pubblico: Terme di Santa Cesarea, Terme Stabiane, Terme di Acqui, Terme di Casciana, Terme di Castrocaro, Terme di Chianciano, Terme di Merano, Terme di Montecatini, Terme di Salice, Terme di Salsomaggiore, Fonti di Recoaro.

ART. 2.

(Agevolazioni fiscali).

1. La fusione delle società per azioni indicate all'articolo 1 avviene in regime di esenzione fiscale.

ART. 3.

(Attività).

1. La società Benessere Italia S.p.A. prosegue le attività svolte dalle aziende termali indicate all'articolo 1 e produce beni e servizi per l'industria del turismo.

2. La società Benessere Italia S.p.A. si sostituisce in ogni atto, concessione, convenzione, responsabilità in essere e assunta dalle aziende indicate all'articolo 1 verso i dipendenti e verso i terzi fornitori di beni e servizi, verso le Amministrazioni dello Stato e specificamente verso il Servizio sanitario nazionale.

ART. 4.

(Azionista, competenze, nomine).

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere per quanto disposto all'articolo 1 e a predisporre i necessari provvedimenti per la eventuale collocazione sul mercato delle azioni, fatta salva una quota azionaria allo scopo di consentire dall'interno controlli sull'osservanza delle concessioni, dei vincoli, delle obbligazioni e del raggiungimento degli obiettivi economici, con facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 2409 del codice civile.

2. Alla partecipazione dello Stato si applicano le norme di cui agli articoli 2458, 2459 e 2460 del codice civile.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, convoca, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea degli azionisti.

4. Il Ministro del tesoro nomina, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, consultate le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le regioni nel cui territorio ricadono le aziende indicate all'articolo 1, ovvero anche autonomamente, qualora il concerto e le consultazioni non si perfezionino entro il termine di convocazione dell'assemblea, i consiglieri di amministrazione ed i sindaci in numero proporzionale rispetto alla quota azionaria rappresentata.

5. L'assemblea degli azionisti delibera i poteri e la durata del consiglio di amministrazione e il numero dei suoi membri, comunque non inferiore a 13. La Benessere Italia S.p.A. presenta all'assemblea degli azionisti, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti per le attività indicate nella presente legge.

ART. 5.

(Marchi aziendali).

1. La Benessere Italia S.p.A. è proprietaria dei marchi delle società indicate all'articolo 1.

ART. 6.

(Uso e tutela dei marchi aziendali).

1. La gestione industriale e commerciale dei marchi è svolta dalla Benessere Italia S.p.A.

2. Il marchio « Benessere Italia S.p.A. » rappresenta la qualità espressa dai marchi delle aziende di cui all'articolo 1.

ART. 7.

(Ruolo nel settore termale).

1. La Benessere Italia S.p.A. opera nel settore termale in osservanza delle disposizioni di legge in materia.

2. La qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali della Benessere Italia S.p.A. avviene ai sensi delle norme vigenti in materia.

ART. 8.

(Ruolo nel settore turistico).

1. La Benessere Italia S.p.A. promuove l'integrazione delle proprie attività termali attraverso la partecipazione in attività turistiche compatibili con la propria offerta di prodotti e servizi.

2. La partecipazione in attività di produzione o di gestione di servizi turistici è compatibile ed è parte integrante dell'attività della Benessere Italia S.p.A.

